

ASSOCIAZIONE GENITORI BERGAMO ALTA (A.Ge.B.A.)

STATUTO

art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "A.Ge.B.A." (Associazione Genitori Bergamo Alta) dell'Istituto Comprensivo "E. Donadoni" di Bergamo, in Via T. Tasso 14, con ivi la sede.

L'Associazione è di volontariato, di solidarietà, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona, di tutela dei diritti civili dei Genitori, apartitica e apolitica.

L'Associazione è un Ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione; le sue fonti di finanziamento sono costituite da quote associative, contributi facoltativi dei Soci, da donazioni e dai proventi delle attività sociali.

L'Associazione Genitori adotta come riferimento la disciplina delle associazioni di promozione sociale L. 383/2000 e la L.R. sull'associazionismo n. 1/2008 e loro eventuali variazioni.

L'Associazione Genitori ha durata illimitata.

art. 2 – Scopi

L'Associazione si propone i seguenti scopi indicati in via esemplificativa e non tassativa:

- a) rendere attiva la partecipazione dei genitori alla vita scolastica;
- b) favorire la comunicazione tra le varie componenti della scuola;
- c) favorire l'innovazione scolastica;
- d) favorire percorsi di integrazione dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie nella scuola;
- e) promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
- f) organizzare corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa con scopo educativo;
- g) promuovere momenti di aggregazione tra Genitori stessi e tra Genitori e la comunità locale anche in ambito extra didattico, anche in collaborazione con altre associazioni;
- h) promuovere iniziative volte a raccogliere fondi per le attività sopra elencate;
- i) finanziare attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall'Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente.

art. 3 – Associati

Possono fare parte dell'Associazione tutti i genitori, o chi ne esercita la patria potestà, degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo "E. Donadoni" di Bergamo che ne fanno esplicita richiesta, indicando di aver preso visione del presente Statuto. Possono aderire all'Associazione, anche se non genitori, le persone che condividono i fini e gli scopi dell'Associazione.

La qualifica di Socio è efficacemente conseguita al momento della presentazione della domanda e al pagamento della quota associativa ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non

accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. L'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento delle quota associativa annuale nei modi e nei termini previsti dal Consiglio Direttivo;
- espulsione, per comportamento contrastante ai principi statutari e per persistente violazione degli obblighi statutari, assunta con delibera motivata del Consiglio Direttivo. Avverso la delibera di esclusione, l'interessato può ricorrere all'Assemblea dei Soci entro un mese, la quale decide a maggioranza sulla conferma o sull'annullamento del provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

art. 4 - Identità

L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo.

art. 5 - Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);

Tutte le cariche sociali sono gratuite, compresa quella di Revisore dei Conti.

Potranno essere disposti rimborsi per spese documentate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

art. 6 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota annuale e viene convocata dal Presidente dell'Associazione. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea fino a un massimo di due Soci, purché in possesso di una delega scritta. Ciascun Socio ha diritto al voto singolo per approvazione e modalità di Statuto. Le Assemblee Straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, oppure possono essere richieste da almeno 2/3 dei Soci, mediante richiesta scritta e motivata indirizzata al Consiglio stesso.

Le convocazioni ai Soci delle Assemblee saranno comunicate a mezzo affissione nelle bacheche interne ed esterne della Scuola o con qualsiasi altro mezzo idoneo (comprese le comunicazioni a mezzo posta elettronica) almeno otto giorni prima della data fissata.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione che, in caso di impedimento, delegherà il Vice Presidente o un Consigliere.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno in sessione Ordinaria e s'intende costituita validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono ritenute valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria s'intende costituita validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, almeno 1/3 dei Soci. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria vengono ritenute valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea in convocazione Ordinaria ha i seguenti scopi:

- delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva i bilanci consuntivi;
- elegge il Revisore dei Conti (se nominato).

L'Assemblea in convocazione Straordinaria ha i seguenti scopi:

- delibera sulle modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio Direttivo ad esclusione dell'articolo 4 che definisce l'identità culturale dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Ogni seduta dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dell'Associazione viene verbalizzata dal Segretario. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

art. 7 – Consiglio Direttivo

E' composto da un numero variabile da tre a nove membri che restano in carica per un massimo di tre anni e sono rieleggibili di volta in volta, dall'Assemblea elettiva dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

E' validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e può essere convocato dal Presidente anche in Sede diversa da quella sociale.

Può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio stesso.

Le delibere vengono prese a maggioranza e in caso di parità decide il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

art. 8 – Compiti del Consiglio Direttivo

Provvede all'attuazione degli scopi sociali e alle delibere assembleari, dispone per il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione, stabilisce la quota associativa e le modalità di pagamento, amministra il patrimonio e predispone il bilancio consuntivo e il rendiconto delle attività.

Ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.

- Può nominare, con apposita delibera, i referenti di Plesso (il cui compito è quello di intrattenere i rapporti tra i Genitori e i docenti del proprio Plesso e l'Associazione) e i referenti della Rete Sociale (il cui compito è quello di divulgare e promuovere e sostenere le attività dell'Associazione) scelti tra i Soci.
- Può delegare, con apposita delibera, i singoli Soci a rappresentare l'Associazione su temi e problemi specifici e tenere rapporti costanti con gli Organi Collegiali dei Plessi dell'Istituto Comprensivo "E. Donadoni", con gli Enti Locali e con le varie Istituzioni del Territorio.

art. 9 – Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed ha la firma sociale. Il Presidente presiede le Assemblee dei Soci e il Consiglio Direttivo, in caso di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo impedimento.

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione, opera con le banche, elabora il bilancio consuntivo e, se richiesto, anche quello preventivo.

art. 10 – Revisori dei Conti

Se eletto dall'Assemblea il Collegio di Revisori dei Conti dev'essere composto da due Revisori effettivi più un Revisore Supplente. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare il bilancio dell'Associazione riferendone ai Soci nell'Assemblea Ordinaria. La carica dura un anno.

art. 11 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai Soci, da privati o da enti;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;
- i) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

L'amministrazione e l'impiego di detto fondo è gestito dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso è vietato distribuire, anche in modo diretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

art. 12 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario è fissato dal 1 Settembre al 31 Agosto.

art. 13 – Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio verrà devoluto, sentito ove necessario l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662 del 23 dicembre 1996, a favore di altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

art. 14 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di Associazioni.

Bergamo li 26 maggio 2016

Il Presidente

Il Segretario
